

J. BINGEN, *Le Papyrus Revenue Laws. Tradition grecque et adaptation hellénistique* (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 231), Westdeutscher Verlag, Opladen 1978.

L'idea portante di questo breve saggio di Jean Bingen è tutta racchiusa nella ben nota affermazione di Moses I. Finley apposta quale epigrafe al volume: « Io non intendo suggerire che gli antichi fossero come quel personaggio di Molière, monsieur Jourdain, che parlava in prosa senza saperlo; ma che ad essi mancava il concetto di un' 'economia' e, *a fortiori*, non possedevano gli elementi concettuali che, nel loro insieme, costituiscono quella che noi chiamiamo 'l'economia' » (M. I. FINLEY, *L'economia degli antichi e dei moderni*, Bari 1974, pp. 9-10).

Innanzitutto l'Autore confuta agevolmente la tesi, erronea e oggi non più seguita se non da certa bibliografia di compilazione, che il papiro cosiddetto delle 'leggi tributarie' rappresenti una regolamentazione generale ed organica delle entrate regie di Tolemeo II Filadelfo. L'analisi bibliologica è in tal senso cogente: il testo che attualmente possediamo riunisce sette od otto documenti originariamente indipendenti, congiunti tra loro a formare un dossier di atti ad uso di un ufficio amministrativo o quale materiale di consultazione per un privato. D'altro canto un esame non preconcepito del contenuto del P. Revenue Laws non lascia dubbi sul fatto che esso non può essere in alcun modo considerato un codice normativo, bensì una raccolta di « ... cahiers des charges qui régiront divers contrats implicites d'affermage conclus entre le roi et les fermiers à la suite d'une adjudication ... le roi décrit, dans chacun des cahiers des charges séparément, comment il va contraindre la ferme à remplir ses obligations et, en contrepartie, comment il va contraindre ses propres agents et ses contribuables à rendre la ferme aussi profitable que le roi l'a fait croire à l'annonce de l'adjudication » (pp. 8-9). Si è dunque ben lontani, e il Bingen ha in questo perfettamente ragione, da un testo che avalli per l'Egitto tolemaico nozioni come quella di 'Nationalökonomie', di 'économie dirigée' o di 'économie planifiée'.

Ma il negare, sia pure a buon diritto, al P. Revenue Laws il carattere di *corpus* legislativo tributario e finanche il constatare che esso, nella porzione relativa all'*elaiké*, « ... se situe au niveau de l'exploitation fiscale d'un produit de grande consommation et non à celui d'un remodelage réfléchi de la production, ni surtout à celui d'une politique délibérée de pression concertée sur le fait économique » (p. 19) sono motivi sufficienti per chiedersi se « ... les schémas économiques que nous percevons en Égypte ptolémaïque ne sont-ils pas le fruit, non pas d'un choix historique, mais bien d'une accumulation de faits et d'une évolution où personne n'a songé à créer un type économique nouveau en fonction d'une évaluation théorique de ce que pouvait être le meilleur rendement du grand oikos égyptien géré par un roi et ses Grecs? » (p. 32). O non è invece il postulato del Finley che riaffiora qui con tutta la sua forza (cf. p. 33)? La risposta definitiva non potrà che venire da un riesame globale, e il più possibile asettico, di tutta la documentazione 'economica' del mondo antico; anche perché credo, nell'interesse stesso degli studi, che sia giunta l'ora di formulare nuove e più equilibrate definizioni dell' 'economia', o meglio delle 'économie' antiche, che prescindano da riferimenti obbligati allo schema

capitalistico e affondino invece le proprie radici nell'individuazione non condizionata delle logiche interne (per quanto 'primitive') di ciascuna di esse.

Il volume del Bingen ha il grande merito di aver rintracciato con chiarezza nel P. Revenue Laws l'applicazione all'Egitto tolemaico di strutture ben attestate nella Grecia del IV secolo a.C., nonché gli adattamenti che esse hanno subito per adeguarsi alle diverse realtà economiche e istituzionali del paese di trapianto. L'analisi delle quattro sezioni del documento relative rispettivamente agli appalti delle imposte in denaro, dell'ἀπόμοιρα, dell'ἐλαϊκή, delle banche e delle esattorie regie è per questo verso esemplare, così come ricche di stimoli sono le pagine dedicate alla διαγραφή τοῦ σπόρου (che, se non è certo da considerare un indizio di economia pianificata, resta comunque un modello di rilevamento a fini di previsione, quando non pure di programmazione) e al ruolo di quelli che l'Autore chiama « les Grecs indépendants » distinguendoli da « les Grecs du Roi ».

Un libro denso e prezioso, pur nella sua piccola mole, che credo farà molto discutere; ma anche un'opera intelligente che ha l'innegabile pregio di far riflettere e che sarà un punto di riferimento indispensabile per un ripensamento di nozioni che molti consideravano acquisite sulle strutture economiche dell'Egitto dei Lagidi.

GIOVANNI GERACI

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 1974

Atti del II Simposio Internazionale di Diritto greco ed ellenistico (Gargnano sul Garda, 5-8 giugno 1974), a cura di ARNALDO BISCARDI, in collaborazione con HANS JULIUS WOLFF, JOSEPH MODRZEJEWSKI e PANAYOTIS DIMAKIS. Università di Milano, Istituto di diritto romano e storia dei diritti antichi. Imprimé avec le concours de l'École des Hautes Études Politiques « Pan-teios », Athènes 1978.

I contributi di questo « Simposio » spaziano in un ampio raggio, dal diritto omerico all'età ellenistica; alcuni riguardano temi molto precisi e circoscritti, altri sono colpi d'occhio su problemi generali.

Precede una relazione introduttiva di A. BISCARDI (*Diritto greco e scienza del diritto*, pp. 1-22), a cui è dovuta anche la *Sintesi conclusiva* (pp. 393-401). Ogni contributo è seguito da discussione. Sono tutti di alto livello scientifico; segnalo, perché interessano direttamente il papirologo:

MARIA GRAZIA BIANCHINI, *La συγγραφή e il problema delle forme contrattuali* (pp. 245-258. Discussione: pp. 258-262). L'autrice esamina il termine συγγραφή da quando, secondo le testimonianze pervenute, entra nel linguaggio giuridico greco, con la συγγραφή ναυτική (V-IV sec. a.Cr.), fino a tutto il periodo ellenistico e romano, in cui le fonti papiracee forniscono ampia documentazione; il che dimostra il largo impiego della συγγραφή soprattutto nell'ambito del diritto privato.